



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Elisa **BORELLI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32588** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione
Veneto nei confronti di:

ADIGE AMALIA nata il 13.03.1978 a San Giuseppe Vesuviano (Na) (c.f.
DGAMLA78C53H931Z) res.te in Via G. Matteotti n. 201 Poggiomarino
(Na), rappresentata e difesa dall' avv. Veronica Ascolese (C.F.
SCLVNC79M56G813C), del foro di Torre Annunziata, per elezione
domiciliata presso lo studio del difensore sito in Poggiomarino, via
Sorrentino 59 (fax 081 18769435, pec: veronica.ascolese@forotorre.it);

Visto l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa
Sezione Giurisdizionale in data 2 settembre 2025 e la documentazione ad
esso allegata;

	Viste le memorie di costituzione in giudizio depositate in data 22 dicembre	
	2025 nell’interesse della convenuta dall’Avv. Veronica Ascalese;	
	Esaminati gli atti tutti della causa;	
	Uditi , nella pubblica udienza del 14 gennaio 2026 - celebratasi con	
	l’assistenza del segretario Marco Greggio e data per letta la relazione del	
	magistrato relatore - il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto	
	Procuratore generale Francesca Garlisi e l’Avv. Marco Hollomon per la	
	convenuta, giusta delega dell’Avv. Veronica Ascalese	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 2 settembre giugno 2025 la	
	Procura erariale conveniva in giudizio la Sig.ra ADIGE Amalia per vederla	
	condannare al risarcimento del danno erariale asseritamente cagionato al	
	Ministero dell’Istruzione e all’INPS, per un totale complessivo di euro	
	18.539,51.	
	Riferiva il Pubblico Ministero che l’odierna convenuta, già rinviata a	
	giudizio con decreto del 6/12/2023 (successivamente integrato con atto	
	dell’11/12/2023) emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania	
	nell’ambito del procedimento n. 407/2019 RGNR per i reati di cui agli artt.	
	81, 110, 476, comma 2 e di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - come	
	meglio descritti in citazione con riferimento per esteso ai relativi capi di	
	imputazione - si era avvalsa di un di falso diploma di qualifica professionale	
	triennale, apparentemente rilasciato dall’istituto professionale paritario	
	Passarelli, (diploma n. 109920*2012 del 10.10.2014 e relativo certificato del	
	4.10.2013), per avere accesso alle graduatorie del personale ATA.	
	A conferma della falsità del diploma di qualifica professionale di cui si era	
	2	

	avvalsa la convenuta, evidenziava il Pubblico Ministero che dagli esiti	
	dell'indagine penale era emerso che:	
	a) le pergamene consegnate all'Istituto Passarelli nell'anno 2013 non	
	ricomprendevano quella con il numero seriale del diploma asseritamente	
	vantato dall'odierna convenuta;	
	b) il diploma n. 109920*2012, di cui era in possesso l'odierna convenuta,	
	risultava in realtà consegnato dall'Ufficio Scolastico Regionale a diverso	
	Istituto ed era riferibile a soggetto diverso;	
	c) solo in data 16.5.2019 l'Istituto Passarelli aveva comunicato all'Ufficio	
	Scolastico Territoriale l'avvenuto svolgimento di una sessione straordinaria	
	di esami di ben sei anni prima antecedente nell'agosto 2013. Viceversa, non	
	risultava a protocollo alcuna richiesta preventiva di autorizzare lo	
	svolgimento di tale sessione straordinaria di esami, per la quale non solo non	
	era stata rilasciata la necessaria preventiva autorizzazione, ma neppure	
	risultavano inviate in corso d'anno all'Ufficio Scolastico Regionale le	
	presupposte richieste giustificative da parte dei candidati;	
	d) nel corso di una perquisizione eseguita in data 28.5.2019 presso l'Istituto	
	Passarelli era stato rinvenuto un registro, di recente fattura, dei diplomi	
	relativi alla sessione speciale di esami dell'anno 2013, e fra i nominativi dei	
	diplomati, al n. 132, era presente quello della Sig.ra ADIGE, alla quale il	
	titolo risultava consegnato in data 08/07/2015;	
	e) sentiti a sommarie informazioni, i n. 10 docenti che figuravano dai verbali	
	quali membri della Commissione degli esami tenutisi presso il Passarelli in	
	sessione speciale nell'agosto 2013, avevano escluso di aver fatto parte di	
	quella Commissione. Peraltro, il Presidente della Commissione non avrebbe	
	3	

	potuto presiedere la ridetta sessione perché era cessato dalle sue funzioni nel	
	giugno 2013 ed era altresì inverosimile che la sessione di esami si fosse	
	svolta dal 24 al 27 agosto 2013, dal momento che il 24 agosto era un sabato	
	e il 25 agosto una domenica, né le prove d'esame, secondo logica, potevano	
	esser state svolte nel solo giorno del 24 agosto 2013, considerato il numero	
	spropositato di candidati come risultante dagli elenchi;	
	f) tutti i commissari avevano disconosciuto le sottoscrizioni presenti nei	
	registri dei diplomi e nei verbali delle prove scritte degli esami, e il	
	Presidente anche quelle apposte sulla nota del 24/7/2019 di richiesta di	
	pergamene inoltrata all'Ufficio scolastico di Salerno. Erano state	
	disconosciute anche le firme apposte sugli elenchi dei candidati privatisti, di	
	quelli ammessi agli esami e di quelli qualificati per l'anno scolastico 2012-	
	2013, fra i quali era presente il nominativo dell'odierna convenuta;	
	g) era altresì emersa la particolarità che tutti i 164 diplomati erano stati	
	ammessi a sostenere le prove d'esame con la votazione 90/100 e che tutti si	
	erano qualificati con voto finale di 100/100);	
	h) nel corso dell'indagine penale e a seguito del disvelamento della stessa in	
	esito alle disposte perquisizioni, erano state restituite all'Istituto Passarelli	
	per mancato recapito ai destinatari, n.13 comunicazioni presumibilmente	
	contenenti istruzioni sulle dichiarazioni da rilasciare in caso di esame da	
	parte delle Autorità procedenti;	
	i) accertamenti peritali eseguiti sulle firme apposte al diploma della	
	convenuta, al registro degli esami, al verbale di ammissione all'esame	
	avevano ricondotto i tratti grafici delle sottoscrizioni falsamente redatte a	
	personale in servizio presso la segreteria dell'Istituto Passarelli, così	
	4	

	emergendo la falsità non solo dei diplomi, tra i quali quello dell’odierna	
	convenuta, ma anche di tutti i verbali, registri ed elenchi, i quali risultavano	
	creati appositamente allo scopo di simulare una situazione di apparente	
	regolarità formale per trarre in inganno le istituzioni scolastiche.	
	2. Tanto considerato, il Requirente evidenziava che attraverso l’utile	
	collocamento in graduatoria, ADIGE Amalia, rinnovando, per ciascuna	
	assunzione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso	
	del titolo di qualifica professionale già prodotta con la domanda per	
	l’inserimento nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA, aveva	
	ottenuto di svolgere le seguenti attività di supplenza:	
	a) in data 16/9/2019 dall’Istituto “ Ippolito Nievo ” di S. Donà di Piave (VE),	
	a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratto di	
	lavoro per il periodo dal 16 al 28 settembre 2019;	
	b) in data il 28/10/2019 dall’Istituto “ Gabriele D’annunzio ” di Jesolo (VE),	
	a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratto di	
	lavoro per il periodo dal 28 ottobre 2019 al 30 giugno 2020;	
	c) in data 14/09/2020 dall’Istituto “ Elena Cornaro ” di Jesolo (VE), a tempo	
	determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratto di lavoro per	
	il periodo dal 14 settembre 2020 al 31 agosto 2021 (incarico annullato	
	d’ufficio a far data dal 21.10.2020).	
	Per tali attività, ADIGE AMELIA aveva percepito retribuzioni complessive	
	per euro 18.769,32 (di cui euro 713,27 dall’Istituto Nievo; euro 14.602,38	
	dall’Istituto D’Annunzio; euro 3.363,67 dall’Istituto Cornero) ed euro	
	6.397,95 a titolo di indennità NASPI, corrisposti in funzione dei periodi di	
	assunzione e per l’arco temporale di disoccupazione involontari, cui non	
	5	

	avrebbe avuto titolo di accedere in mancanza del titolo professionale	
	richiesto normativamente.	
	3. Considerato, dunque, che ricorrevano nella fattispecie descritta in	
	citazione i presupposti della responsabilità erariale (rapporto di servizio,	
	condotta dolosa e antigiuridica) ed evidenziato di aver previamente	
	notificato alla convenuta, in data 5.6.2025, formale invito a fornire deduzioni	
	al quale aveva fatto seguito il deposito di una memoria difensiva, la Procura	
	regionale riteneva che la fattispecie illecita avesse determinato al Ministero	
	dell'Interno e all'INPS un danno erariale derivante dall'indebito	
	collocamento in una posizione utile in graduatoria e dal derivato vantaggio	
	economico conseguente alle illegittime assunzioni. Concludeva dunque per	
	la condanna della convenuta al risarcimento di tali danni, così come di	
	seguito quantificati; a) nella misura di euro 12.141,56 , pari al 65% delle	
	retribuzioni percepite, quanto ai compensi lavorativi (considerando l'utilità	
	della prestazione eseguita in favore dell'Amministrazione); b) nell'ulteriore	
	misura di euro 6.397,95 , pari all'intera indennità NASPI indebitamente	
	lucrata.	
	E dunque in complessivi euro 18.539,51 , oltre rivalutazione monetaria dalla	
	data di pagamento di ciascuna retribuzione ed emolumento, e interessi legali	
	sulla somma rivalutata.	
	4. Con memoria del 22 dicembre 2025 si costituiva in giudizio la sig.ra	
	ADIGE Amalia, a mezzo dell'Avv. Veronica Ascolese, la quale contestava	
	le deduzioni di responsabilità e concludeva per il rigetto della domanda e, in	
	subordine, per la riduzione del danno in considerazione dei vantaggi	
	conseguiti dall'Amministrazione.	
	6	

	Veniva eccepita, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto al	
	risarcimento, essendo l'invito a dedurre pervenuto alla convenuta in data	
	10.9.2025, e nel merito, l'inesistenza della condotta illecita, non essendo	
	provata la falsità del titolo e la sussistenza del dolo.	
	In ogni caso la prestazione lavorativa era stata comunque svolta e non si era	
	dunque determinato alcun danno erariale, anche alla luce di quanto	
	recentemente interpretato dalle sentenze della Corte dei conti, Sez.	
	Lombardia, n.124/2024, n.175/2024 e n.13/2025, pertinenti all'oggetto	
	dell'odierna controversia.	
	5. All'udienza odierna le parti insistevano come da verbale nelle rispettive	
	domande ed eccezioni.	
	DIRITTO	
	6. L'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta, da	
	valutarsi ai sensi dell'art. 2 della legge n.20/1994 e s.m.i., è infondata e deve	
	essere respinta, essendo stato l'invito a fornire deduzioni notificato in data	
	5.6.2025 e dunque entro il quinquennio dalla scoperta del fatto dannoso.	
	Difatti il momento di esordio del termine prescrizionale in fattispecie di	
	occultamento doloso come quella in esame, riconducibile d attivi	
	comportamenti fraudolenti della convenuta, deve essere individuato nella	
	data del rinvio a giudizio (6.12.2023) quale momento in cui l'odierna	
	fattispecie di rilievo penale (coinvolgente 376 imputati per 778 capi	
	d'imputazione) è emersa nella sua complessità e completezza (da ultimo,	
	Corte dei conti, Seconda Sezione Centrale d'Appello n.223/2025, , Sez.	
	Sicilia n. 387/22025, Sez. Liguria, n.62/2025).	
	Peraltro, se pure si intendesse dare rilievo al momento in cui i Carabinieri	
	7	

	ebbero a comunicare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania la	
	falsità dei diplomi professionali (asseritamente) rilasciati dall'Istituto	
	Passarelli, ovvero alla nota prot.30695 del 7.10.2020, lo stesso termine	
	quinquennale non risulterebbe comunque decorso.	
	7. Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.20/1994 (e sue modifiche e	
	integrazioni), la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei	
	termini che seguono.	
	8. Relativamente alla fattispecie illecita sono innumerevoli gli elementi che,	
	già solo sul piano processuale, consentono di ritenere accertata la falsità del	
	titolo professionale utilizzato dall'odierna convenuta ai fini della	
	presentazione (e dell'accoglimento) della domanda di inserimento nella	
	graduatoria di Circolo e di Istituto di terza fascia, presentata in data	
	28.10.2017.	
	In primo luogo, il Collegio osserva che la stessa convenuta - in tal senso	
	onerata dalle previsioni di cui agli artt. 90, comma 2, e 95, comma 1, C.G.C.	
	-non ha preso specifica posizione né ha puntualmente contestato gli assunti	
	univoci e concordanti dell'atto di citazione, essendosi limitata, pur a fronte	
	di un preciso e congruente ordito probatorio di segno contrario presentato	
	dalla Procura erariale, a controdedurre, genericamente, la mancanza della	
	prova della falsità dell'attestato (sul rilievo della mancata contestazione, vedi	
	Corte dei conti, Sez. Lombardia, n.183/2025; Sez. Campania n.280/2025).	
	È appena il caso di evidenziare, poi, che gli elementi probatori dedotti a	
	supporto della domanda, nel caso di specie esposti nell'atto di citazione con	
	chiaro ed espresso richiamo alla documentazione di riferimento, assumono	
	nel giudizio contabile pieno rilievo probatorio attraverso il criterio del " <i>più</i>	
	8	

	<i>probabile che non</i> ”, regolante il principio della prova nell’ambito del	
	giudizio di responsabilità erariale (sul punto, da ultimo, Corte dei conti,	
	Seconda Sezione Centrale d’Appello n.155/2025).	
	Gli stessi elementi - in gran parte già oggetto di valutazione da parte della	
	stessa giurisprudenza contabile che si è occupata a più riprese della	
	medesima vicenda (<i>ex multis</i> , Corte dei conti, Sez. Lombardia nn.176 e	
	187/2025, Sez. Piemonte n.45/2025, Sez. Friuli-Venezia Giulia n.11/2025) -	
	supportano più che adeguatamente la domanda proposta dalla Procura	
	regionale.	
	Vanno, in tal senso, considerati, in particolare:	
	a) la non corrispondenza del numero di diploma asseritamente conseguito	
	dalla convenuta con la numerazione di quelli regolarmente consegnati	
	all’Istituto Passarelli in data 24.7.2013 da assegnare a studenti,	
	nominativamente individuati, che avevano sostenuto gli esami negli anni	
	scolastici 2011-2012 e 2012-2013 (tra i quali non figurava ADIGE Amalia);	
	b) la concordanza, invece, del numero di diploma che si assume esser stato	
	rilasciato alla convenuta con la numerazione di uno dei diplomi regolarmente	
	trasmessi dall’Ufficio Scolastico Regionale ad altro Istituto, successivamente	
	rilasciato in favore di altro soggetto;	
	c) il reperimento, nel corso dell’indagine penale di un’anomala richiesta di	
	diplomi da parte dell’Istituto Passarelli - tuttavia non risultante al protocollo	
	dell’Istituto - effettuata nell’anno 2019 per una sessione straordinaria	
	d’esame cui risultava aver partecipato anche la convenuta, ma che in realtà:	
	1) non era mai stata in precedenza comunicata né tantomeno autorizzata da	
	parte dell’Ufficio Scolastico Regionale; 2) si sarebbe svolta in giorni del	
	9	

	tutto inverosimili sia per le date, sia per l'impossibilità della presenza del	
	Presidente della Commissione (già all'epoca in congedo dal lavoro), sia	
	infine per il numero degli studenti che vi avrebbero partecipato,	
	incompatibile con il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove	
	d'esame;	
	d) la circostanza secondo cui tutti i docenti che avrebbero partecipato alla	
	suddetta sessione d'esame, sentiti a sommarie informazioni nel corso	
	dell'indagine penale, hanno non solo contestato di aver mai fatto parte della	
	commissione, ma hanno anche disconosciuto le firme asseritamente loro	
	riconducibili di cui alla relativa documentazione;	
	e) il fatto che gli accertamenti grafici compiuti nel corso dell'indagine penale	
	sulla documentazione dell'esame e sui diplomi, ivi compreso quello di	
	ADIGE Amalia, avevano ricondotto i diversi segni grafici ivi presenti al	
	personale in servizio all'Istituto Passarelli.	
	9. Tanto considerato, il Collegio ritiene che sia ampiamente comprovata la	
	falsità/inesistenza del titolo dichiarato da parte di ADIGE Amalia al fine di	
	poter essere inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il	
	personale ATA della Provincia di Venezia per il profilo di Collaboratore	
	scolastico (triennio scolastico 2017-2019) e risulta, conseguentemente,	
	accertato anche l'elemento psicologico del dolo, la cui esistenza è	
	ampiamente deducibile anche dalle dichiarazioni sostitutive, allegate in atti,	
	che la medesima ADIGE Amalia ebbe a sottoscrivere e presentare ai tre	
	Istituti scolastici presso i quali aveva assunto servizio a tempo determinato e	
	nelle quali, appunto, aveva richiamato quale titolo abilitante il diploma	
	professionale in realtà mai conseguito.	
	10	

	10. Con riferimento, quindi, alla sussistenza e quantificazione del danno erariale ascrivibile alla convenuta, si rileva che la Procura attrice ha ritenuto di addebitare alla stessa il danno derivante dall’aver reso una prestazione in assenza dei requisiti richiesti nella misura del 65% delle retribuzioni complessive di euro 18.769,32 erogatele dagli Istituti “Ippolito Nievo” di S. Donà di Piave (VE), “Gabriele D’annunzio” di Jesolo (VE) e “Elena Cornaro” di Jesolo (VE) nonché nell’intero importo dell’indennità NASPI, percepita nel medesimo periodo per euro 6.397,95 (vedi estratto conto integrato trasmesso dalla Guardia di Finanza a in riscontro a decreto istruttorio del 9.5.2025 della Procura regionale, doc.16). Tali importi non hanno formato oggetto di contestazione da parte della sig.ra ADIGE Amalia, la quale ritiene, tuttavia, che – come da deduzioni difensive - il danno sia integralmente eliso in virtù della <i>compensatio lucri cum damno</i> per via dell’espletamento della prestazione lavorativa.	
	10.1. Sul punto, il Collegio ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni tenuto conto del richiamo operato dalla convenuta - al fine di sostenere l’assenza di danno erariale - alle motivazioni della sentenza n. 13/2025 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia. Va, in primis, evidenziato che le argomentazioni cui fa riferimento la difesa della sig.ra Adige risultano ampiamente superate e precisate da successivi pronunciamenti della stessa Sezione lombarda (Corte dei conti Sez. Lombardia n.187/2025) e, comunque, ad avviso, di questo Giudice non meritano accoglimento. In disparte, la sostanziale diversità fattuale della fattispecie in esame (mancanza del titolo richiesto per l’inserimento nelle graduatorie ATA)	
	11	

	rispetto a quella relativa al richiamato precedente giurisprudenziale	
	(sussistenza di un titolo diverso professionale da quello normativamente	
	previsto, ma in ogni caso idoneo all’inserimento nella graduatoria), va	
	affermato, in linea con consolidato orientamento giurisprudenziale, che “la	
	<i>violazione delle norme imperative o di ordine pubblico espressione di</i>	
	<i>precetti costituzionali e fondamentali in materia di buon andamento</i>	
	<i>dell’attività amministrativa e di esercizio delle attività professionali (artt.</i>	
	<i>97, 33, co. 5, e 36 Cost.) è suscettibile di comportare la radicale nullità del</i>	
	<i>contratto di lavoro stipulato per illiceità della causa o dell’oggetto (art.</i>	
	<i>1418 c.c.) che non consente di riconoscere nessuna utilitas derivante dalla</i>	
	<i>prestazione resa in assenza di idoneo titolo di studio” (Corte Conti, II</i>	
	Sezione Centrale di Appello, n. 159/2024).	
	Per quanto sopra indicato, la quantificazione del danno, nel caso di specie,	
	può fondarsi su una valutazione equitativa che tenga conto del concreto	
	valore da attribuirsi alla prestazione del lavoratore privo della qualifica	
	professionale dichiarata, e necessaria, e della sussistenza di un arricchimento	
	o comunque del vantaggio che ne ha tratto la Pubblica Amministrazione.	
	10.3 Tanto considerato, il Collegio ritiene che la quantificazione del danno	
	erariale possa essere rideterminata in misura inferiore a quella operata dalla	
	Procura erariale (65% delle retribuzioni percepite, con scomputo del 35% a	
	titolo di <i>compensatio lucri</i>), potendosi valutare l’utilità della prestazione	
	nella misura del 50% della retribuzione (per analoga quantificazione si	
	vedano oltre ad innumerevoli precedenti della Corte dei conti, Sez.	
	Lombardia, anche Corte dei conti Sez. Friuli Venezia Giulia n.7/2025 e	
	n.11/2025), sia in considerazione del basso livello della prestazione e della	
	12	

	sua parziale fungibilità, sia, ancora per il suo contenuto impatto temporale,	
	limitato, di fatto, a periodi brevi, frazionati nell’ambito di tre diversi rapporti	
	di lavoro a tempo determinato.	
	Conseguentemente, il danno derivante dall’illecita percezione delle	
	retribuzioni va quantificato in complessivi euro 9.384,66 (euro 18.769,32:2),	
	importo da liquidarsi in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito.	
	10.4 Discorso diverso riguarda, invece, l’illecita percezione dell’indennità	
	NASPI (nei diversi periodi 8.7.2020-13.09.2020, 21.10.2020-18.12.2020 e	
	10.1.2021-23-1-2021) per complessivi euro 6.397,95 , trattandosi di	
	indennità del tutto slegata dalla prestazione lavorativa in quanto finalizzata a	
	dare sostegno al reddito dei lavoratori che abbiano perduto	
	involontariamente la propria occupazione. Questa non può essere incisa	
	dall’eventuale utilità della prestazione resa in precedenza in quanto	
	illecitamente percepita per mancanza dei presupposti di legge. L’intero	
	importo costituisce, pertanto, danno erariale da liquidarsi in favore	
	dell’INPS.	
	10.5 Le somme imputate a favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito	
	sono comprensive di rivalutazione monetaria, mentre quelle riconosciute a	
	favore dell’INPS si intendono gravate da rivalutazione monetaria dalla data	
	dell’erogazione sino al deposito della presente sentenza. Da tale ultima data	
	decorrono, poi, gli interessi legali sull’intera somma di condanna sino	
	all’effettivo soddisfo.	
	11. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in	
	dispositivo.	
	P.Q.M.	
	13	

